



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Area 45/04 – Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria

Dirigente Valentino Mantini

Tel. 06 51683606 – fax 06 51684974

email vmantini@regione.lazio.it

Roma, li 5 agosto 2009

Prot. N. n° 92689/45/04

Ai Direttori Generali
delle Aziende USL del Lazio

Ai Direttori Generali
Delle Aziende Ospedaliere del Lazio

Ai Direttori Generali
Degli IRCCS pubblici del Lazio

Ai Direttori Generali
Dei Policlinici Universitari del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO: Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP)

Si comunica alle SS.LL. che il disegno di Legge in materia di sicurezza n. AS 733-B è stato convertito in Legge n.94 del 15 luglio 2009 " Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", con entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009 – Suppl. Ordinario n. 128.

Considerato che la legge sopra indicata introduce il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di confusione ed incertezza sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia sanitaria che possano pregiudicare il diritto di accesso alle strutture da parte dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, si comunica quanto segue.

Il Legislatore, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha proceduto all'abrogazione del comma 5 art. 35 del DLGS n. 286/98 che testualmente recita "*L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano*" non intendendo, così, porre limitazioni alla

libertà di accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri in condizione di irregolarità giuridica.

Pertanto, da quanto sopra premesso, risulta chiaramente che **il personale che opera nelle strutture sanitarie** (medico, e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali e mediatori culturali) pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, **soggiace all'obbligo del rispetto del divieto di segnalazione**, così come previsto dall'art. 35 del DGLS n. 286/98.

Considerato, quindi, che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disposto dal Dlgs n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio del tesserino STP, nonché le modalità e il diritto di accesso agli ambulatori di I livello e a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.

Si invitano le SS.LL a dare un'ampia e sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture interessate che operano nell'ambito territoriale di propria competenza, al fine di assicurare a tutti i cittadini stranieri l'accesso alle cure e l'assistenza necessarie, a tutela della salute quale diritto del singolo e della collettività e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 32 della Costituzione Italiana.

IL DIRIGENTE
Valentino MANTINI

IL DIRETTORE REGIONALE
Giampaolo GRIPPA



Regione Puglia
Assessorato alle Politiche della Salute

L'Assessore

Prot. n° 2415041SP

Bari, li 4 AGO. 2009

Comunicazione trasmessa solo via Fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge n.412/91
e dell'art.45, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005

- Ai Direttori Generali**
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere - Universitarie
degli IRCCS pubblici e privati
degli Enti Ecclesiastici
delle strutture private accreditate

Loro sedi

e, p.c.

- Al Presidente della G.R.**
On. Nichi Vendola
- All' Assessore alla Solidarietà**
dott.ssa Elena Gentile
- Al Direttore Generale Ares Puglia**
dott. Franco Bux
- Al Direttore dell'Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità**
dott. Nicola Messina
- Al Dirigente Servizio AOS**
dott. Silvia Papini
- Al Dirigente Servizio ATP**
dott. Fulvio Longo
- Al Dirigente Servizio PGS**
dott. Lucia Buonamico

Loro sedi

Oggetto: **LEGGE 15.7.2009, N.94 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - D.LEGVO D.LGS. 25-7-1998 N. 286 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE.**

La nuova Legge ha introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieri in Italia senza peraltro, abrogare o modificare quanto disciplinato dall'art.35 comma 5 del D.Lgvo n.286/1998 che così recita:

"L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano"

Pertanto, per il personale sanitario (medici, personale infermieristico, ausiliario, amministrativi e tecnici) permane il divieto di segnalazione dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno che dovesse recarsi presso una struttura sanitaria per richiedere assistenza.

In tale maniera il legislatore ha fatto salvo il rispetto dell'art.32 della Costituzione italiana in base al quale la salute è un diritto pieno ed incondizionato dell'individuo.

Atteso che tale riaffermazione del diritto alla salute in favore anche degli stranieri non regolari è stato sostenuto anche dal movimento di opinione degli operatori sanitari di Puglia, nell'apprezzare quanto è stato fatto, rivolgo l'invito ai Direttori in indirizzo affinché sia data la massima e capillare informativa a tutti gli operatori ed ai cittadini.



L'Assessore

Tommaso Fiorc



Prot. N. 1420/08/sal/am

Ancona li,

10/08/08

Direttore Generale ASUR Marche
Direttori Zone Territoriali
Direttori Aziende ospedaliere
Direttore Generale INRCA

Oggetto: Legge 94/2009: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Il 2 luglio 2009 il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge 733-B sulla "sicurezza" che è divenuto esecutivo come L. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" del 15 luglio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, Suppl. ord. n. 1281.

Con la presente si intende segnalare quanto segue:

1. Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede alle strutture sanitarie contenuto nel D.Lgs. 286/982 - art. 35, comma 5 che recita:

"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano" non è stato abrogato.

Permane quindi il divieto di segnalazione.

L'obbligo di denuncia, per fatti di reato, da parte del personale sanitario, è limitato ai casi, italiani e stranieri, che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (v. art. 365 c.p.)

2. Inoltre ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera g) della norma in oggetto che modifica l'articolo 6, comma 2 del D.Lgs 286/98, si prevede espressamente che per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo della esibizione dei documenti inerenti il soggiorno.

Tale prescrizione vale ovviamente non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale - medico, professionale, tecnico, amministrativo, mediatori interculturali, - che opera nella struttura sanitaria (nonché nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all'acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale).

¹ Esecutiva dall' 8.08.2009

² Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero



Vale la pena di ricordare che:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il principio che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (...)";
- lo Statuto della Regione Marche recita all'art. 5 che "la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute e all'art. 3 che "la Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio";
- il Codice Deontologico (2006) all'art. 3 prevede che "dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona".

La norma in oggetto pertanto fa salvo il rispetto dei dettami costituzionali in materia di salute e quanto prescritto dal nuovo codice deontologico, evitando gravi rischi per la salute degli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e salvaguardando la salute dell'intera collettività.

Desideriamo invitare tutti Voi operatori del SSR a continuare in assoluta tranquillità la Vostra abituale attività di assistenza e cura a favore di tutte le persone presenti sul territorio marchigiano, senza distinzione alcuna, così come il nostro SSR ha sempre garantito, invitando la popolazione immigrata a continuare ad avvalersi dell'assistenza sanitaria fornita dalla Regione Marche.

Con l'occasione si comunica infine che codesto Assessorato, sulla base di quanto previsto dalle DGR 129/05 e 1516/06 ha dato mandato all'Osservatorio Epidemiologico sulle Diseguaglianze di costituire e coordinare il Gruppo di Lavoro Regionale Salute Immigrati.

Con preghiera di assicurare la più ampia diffusione della presente agli interessati è gradito porgere cordiali saluti

L'Assessore alla Tutela della Salute
Almerino Mezzolani